





Istruzione operativa

IP6.0.10.3 Indicazioni operative per la gestione delle emergenze epidemiche

Redatto da	Maurilio GIORGI Direttore Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale		Data	26 LUG. 2023
Approvato da	Silvana CIRINCIONE Direttore Sanitario		Data	26 LUG. 2023

SOMMARIO

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2	ATTIVITÀ.....	2
3	MONITORAGGIO E CONTROLLO	17
4	DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE	17
5	RIFERIMENTI.....	17



1 **SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

La presente procedura, scritta in accordo con la normativa vigente e con le linee guida regionali 2020 (vedi ELENCO NORME DI RIFERIMENTO/ARCHIVIO LEGISLAZIONE VETERINARIA"), al fine di definire e documentare le modalità operative di dettaglio adottate dall'ATS Val Padana nella gestione delle emergenze epidemiche, di competenza del Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale.

La presente procedura si applica al territorio di competenza dell'ATS Val Padana.

2 **ATTIVITÀ**

2.1 **Piano di emergenza epidemica**

Come previsto dal Regolamento (UE) 2016/429, deve essere definito il Piano di emergenza che individua le risorse, i compiti, le responsabilità e le modalità di intervento a livello locale, in caso di insorgenza di malattie epidemiche nelle popolazioni animali di interesse zootecnico (ed eventualmente anche in quelle selvatiche), particolarmente gravi sia per il pericolo per la salute umana che per i danni economici al comparto zootecnico. Si fa riferimento a situazioni determinate dall'insorgenza di malattie trasmissibili incluse nell'ex Lista A dell'O.I.E. (che hanno le potenzialità di una rapida diffusione, anche attraverso le frontiere nazionali, e comportano problemi rilevanti dal punto di vista socioeconomico e della sanità pubblica), con particolare riferimento all'influenza aviaria, sia a bassa (LPAI) che ad alta (HPAI) patogenicità, al gruppo delle malattie vescicolari (Afta epizootica, Malattia Vescicolare, Stomatite Vescicolare), alle affezioni pestose dei suini (peste suina classica, peste suina africana), *Blue Tongue* (vedi anche TP6.0.10.6 *Elenco malattie infettive soggette a provvedimenti*).

Relativamente alla Peste Suina Africana, vedasi l'istruzione operativa IP6.0.10.4 *Indicazioni operative per la gestione di focolai di Peste Suina Africana (PSA) nei cinghiali*.

Le normative specifiche e i relativi Manuali Operativi costituiscono parte integrante del Piano di emergenza (vedi LG6.0.10.1 *"Linee guida per la gestione delle emergenze epidemiche e non epidemiche dei dipartimenti veterinari sicurezza alimenti di origine animale, revisione 2020"*, Regione Lombardia DDG 13275/2020 e TP6.0.10.12 *sitografia*)¹.


Le finalità del piano di emergenza sono quelle di rendere il più rapido ed efficace possibile l'intervento in caso di focolai epidemici attraverso una struttura organizzativa ad hoc, l'Unità di Crisi Locale (UCL), che consenta la necessaria reattività unita all'appropriatezza degli interventi di fronte all'emergenza.

¹ Sono disponibili sul sito web del Ministero della salute le revisioni aggiornate del Piano di emergenza nazionale e dei manuali operativi per le malattie animali altamente contagiose e infettive. Il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, istituito presso il Ministero della salute, ha revisionato e predisposto un unico Piano di emergenza nazionale, realizzato in collaborazione con i centri di riferimento nazionali e di coordinamento regionale. Il Piano fa riferimento alle malattie trasmissibili degli animali terrestri e acquatici e definisce le figure, i relativi compiti e responsabilità per l'attuazione delle misure di emergenza di carattere generale. <https://www.vetinfo.sanita.it/> nella sezione "SISTEMA INFORMATIVO MALATTIE ANIMALI"



L'UCL, attraverso l'UCR, fa riferimento per la gestione delle emergenze epidemiche al Centro Nazionale di Controllo della Malattia (CNCM), ai laboratori nazionali di riferimento, al Centro operativo veterinario di epidemiologia, programmazione ed informazione (COVEPI), al gruppo di esperti di cui si avvale l'UCC (Unità di Crisi Centrale) e ai Centri Nazionali di Riferenza per le specifiche malattie, sia in fase ordinaria sia in fase epidemica.

La catena di comando è la seguente:



2.2 Composizione Unità di Crisi Locale (UCL)²

L'UCL, di norma, è composta da ³:

- Direttore del DVSA (Responsabile dell'UCL);
- Direttore della SC Sanità Animale;
- Direttore/i del/i Distretto/i interessato/i dagli eventi epidemici;
- **RSS** Distrettuale/i **PP** del/i Distretto/i interessato/i dagli eventi epidemici;
- Responsabile della sezione diagnostica dell'IZSLER (sede Mantova e/o Cremona);
- Responsabile dell'OEVR o suo delegato (s'intende delegato, previo accordo, il responsabile della sezione diagnostica dell'IZSLER competente per territorio);
- personale amministrativo.

Ove necessario, a seconda dei casi, l'UCL potrà essere integrata da:

- referente Anagrafi Zootecniche Dipartimentale;
- tecnico con particolari competenze nel settore zootecnico interessato;

² L'UCL viene attivata solo in caso di emergenze epidemiche di particolare gravità e/o coinvolgenti più allevamenti.

³ In allegato sono riportati i recapiti telefonici dei componenti indicati (vedi TP6.0.10.2 Riferimenti per emergenze).



- Direttore SC Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale (IAOA);
- Direttore SC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (IAPZ);
- Direttore SC Impianti Industriali di Macellazione (IIM);
- Direttore SC Impianti Industriali Latte, alimenti per animali e sottoprodotti di origine animale (IIL);
- Direttore DIPS;
- Direttore SC Gestione Acquisti (Economato-Provveditorato);
- rappresentante dell'ARPA;
- rappresentante della Protezione Civile;
- rappresentante dell'UO Veterinaria Regionale;
- NAS.

L'UCL può prevedere anche l'integrazione con l'Ufficio Territoriale del Governo di Cremona e Mantova ed il coinvolgimento di forze di polizia ritenute utili alla gestione per interventi comunque legati ad emergenze sanitarie.

2.3 UCL compiti in fase ordinaria

In fase ordinaria il DVSA, attraverso il Direttore SC Sanità Animale:

- individua le risorse umane necessarie al funzionamento dell'UCL;
- individua la strumentazione necessaria ad assicurare la comunicazione, i flussi informativi ed accesso banche dati;
- acquisisce e mantiene i kit necessari per la gestione dell'attività di emergenza;
- assicura l'accessibilità e l'aggiornamento periodico dei contatti;
- predispone i protocolli operativi e mantiene aggiornate e disponibili le procedure amministrative ed economiche di gestione delle emergenze epidemiche (es. affidamento delle operazioni di abbattimento e distruzione delle carcasse⁴, dei prodotti e dei materiali contaminati, erogazione e rendicontazione degli indennizzi ecc.);
- mantiene i rapporti con il servizio veterinario regionale per la individuazione delle risorse necessarie agli interventi;
- programma momenti di aggiornamento/formazione;
- pianifica, in accordo con la direzione generale dell'ATS, le modalità di comunicazione in fase emergenziale agli stakeholders.

⁴ Data la densità zootecnica e di popolazione umana di ATS Val Padana, la misura di prima scelta per lo smaltimento è l'invio al rendering; la scelta viene effettuata sulla base della capacità gestionale degli impianti stessi.



2.4 UCL compiti in fase di preallerta

A seguito di segnalazioni della comparsa di una malattia dell'ex Lista A dell'O.I.E. o di altra malattia epidemica a carattere zoonosico o estremamente dannosa per il comparto zootecnico, in territori contermini o sul territorio nazionale, per la quale si tema una possibile diffusione anche al territorio di competenza, il Direttore del DVSA può attivare l'UCL per una valutazione della nuova situazione verificatasi, soprattutto dei rischi di introduzione della malattia e delle possibili misure per prevenirla o limitarne le possibilità di diffusione nell'area dell'ATS.

Allo scopo si procede a:

1. verificare le risorse e la funzionalità operativa del personale (formazione/informazione e identificazione del personale da coinvolgere);
2. assicurare la rapida disponibilità della normativa e dei Manuali operativi di Gestione delle specifiche malattie (fase ordinaria);
3. effettuare riunioni per l'aggiornamento sulla gestione di emergenze epidemiche per i nuclei individuati per l'intervento:
 - diagnosi e strategie di lotta;
 - epidemiologia;
 - sorveglianza epidemiologica;
4. verificare la rispondenza e l'efficienza dei kit di intervento con una ricognizione a livello distrettuale (vedi *TP6.0.10.11 Dotazione consigliata delle squadre veterinarie*);
5. verificare la presenza e lo stato di aggiornamento della modulistica:
 - modulistica/report (scheda epidemiologica, controllo clinico, valutazione per indennizzi, controllo trasporti, monitoraggio ecc.);
 - schemi ordinanze: sequestro, sospetto/conferma focolaio, abbattimento/distruzione, zone di restrizione.
6. verificare l'aggiornamento degli elenchi delle ditte da coinvolgere nelle attività di gestione ed estinzione dei focolai (vedi *TP6.0.10.9 Elenco ditte rendering* e *TP6.0.10.10 Elenco ditte movimento terra e disinfezione*).

2.5 UCL compiti in fase di emergenza

L'UCL interviene in caso di emergenza epidemica⁵:

- tramite il Direttore del DVSA e/o i Direttori dei Distretti Veterinari interessati, applica nell'azienda infetta le misure previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria e dalla legislazione vigente in materia;
- coordina l'attuazione operativa delle disposizioni e delle direttive impartite dall'unità di crisi regionale;
- dispone e prepara le ordinanze per l'abbattimento degli animali, la distruzione delle relative carcasse, dei prodotti e del materiale contaminato;

⁵ Per quanto riguarda la responsabilità della firma dei vari provvedimenti, si rimanda al regolamento delle deleghe di firma vigente in ATS Val Padana



- pianifica e definisce le modalità per l'estinzione dei focolai e per l'applicazione degli abbattimenti preventivi, nel rispetto del Reg. 1099/2009 e predispone il Piano d'azione (vedi § 2.5.2 *Predisposizione di un Piano d'Azione per l'abbattimento*) previsto dal Regolamento stesso con la squadra incaricata dell'intervento nel focolaio;
- predispone le operazioni di disinfezione e risanamento (che avvengono sotto il controllo del veterinario ufficiale), affidandone la direzione operativa alla squadra incaricata dell'intervento nel focolaio;
- attua e coordina, in collaborazione con la squadra incaricata dell'intervento nel focolaio, le procedure e le modalità operative per il trasferimento degli animali morti, dei prodotti e dei materiali contaminati dall'azienda infetta verso gli stabilimenti scelti per la loro distruzione (riconosciuti ai sensi del Reg 1069/2009) o risanamento, individuando percorsi atti al contenimento dell'infezione;
- nei casi previsti dall'art. 19 del Regolamento (CE) 1069/2009 definisce modalità operative per l'infossamento previa valutazione, in collaborazione con gli enti e i servizi competenti (es. ARPA, organi ex province), dell'idoneità dell'area individuata a tale scopo (vedi anche IP6.0.10.5 *Indicazioni operative Attività comuni alle varie tipologie di emergenze § 4*); l'autorizzazione all'infossamento viene rilasciata dal Sindaco del comune interessato (vedi FS03-PP6.0.10 *Fac simile richiesta infossamento avicoli* e FS04-PP6.0.10 *Fac simile ordinanza sindacale sotterramento avicoli*); devono essere installati sistemi di raccolta del percolato, per ridurre al minimo qualsiasi rischio di contaminazione delle acque sotterranee.
- definisce, in collaborazione con l'UCR e avvalendosi del supporto tecnico e operativo dell'OEV, i territori delle zone da sottoporre a restrizione (zona di protezione e zona di sorveglianza) e ne dispone le ordinanze (a firma del Direttore DVSA);
- istituisce e coordina i rapporti di collaborazione con le forze dell'ordine ed eventuali altre istituzioni, nell'ambito delle operazioni di controllo nelle zone di protezione e di sorveglianza;
- provvede a reperire e coordinare le risorse necessarie, ad integrazione di quelle disponibili, per l'espletamento di interventi di emergenza nel focolaio e sul territorio;
- attiva gli uffici amministrativi appropriati al reperimento e all'impiego delle persone, dei mezzi e delle attrezzature necessarie;
- provvede, tramite il personale dirigente veterinario, alla stima del valore degli animali abbattuti, dei materiali e di tutto ciò che è suscettibile di indennizzo;
- provvede alla notifica dei provvedimenti agli interessati e attiva le procedure di indennizzo degli allevatori (si veda anche IP6.0.10.7 *Indicazioni operative per la modalità di calcolo degli indennizzi a seguito di abbattimento di animali in corso di focolai epidemici*);
- raccoglie ed aggiorna i dati epidemiologici nei focolai, alimentando i relativi sistemi informativi;
- attua le disposizioni sulle eventuali vaccinazioni di emergenza;
- assicura il supporto tecnico e operativo all'UCR;
- tiene i contatti con le Amministrazioni pubbliche, con la Forza Pubblica e con gli altri servizi civili;
- informa gli stakeholders sull'andamento dell'epidemia.



2.5.1 Personale per la gestione delle emergenze epidemiche

Il personale a disposizione dell'ATS per la gestione delle emergenze epidemiche è costituito:

- veterinari di area sanità animale;
- veterinari di area igiene degli alimenti di origine animale;
- veterinari di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
- tecnici della prevenzione che lavorano normalmente negli allevamenti;
- veterinari liberi professionisti convenzionati.

In caso di necessità è disponibile l'elenco dei liberi professionisti del settore suinicolo (in BDR: elenco dei responsabili aziendali piani Aujeszky), dei buiatri (in BDR: elenco dei responsabili piani paratbc e dei responsabili di scorte farmaci) ed elenchi forniti dall'ordine provinciale dei veterinari.

È essenziale l'adozione, da parte del personale coinvolto, di misure di biosicurezza adeguate al fine di evitare l'ulteriore diffusione dell'agente patogeno e ridurre il rischio di esposizione dell'operatore e di altre persone.

Il numero di persone coinvolte nelle operazioni di abbattimento deve essere limitato allo stretto indispensabile; il personale non direttamente coinvolto nelle operazioni di depopolamento deve evitare il contatto con ogni possibile fonte di infezione; in caso ciò non sia possibile, il contatto deve avvenire in maniera sicura con l'utilizzo di DPI e procedure di sicurezza idonee (vedi *Procedura di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale*).

I familiari o altre persone che vivono nell'azienda devono evitare ogni possibile contatto a rischio.

In caso di elevato numero di focolai verrà preso in considerazione l'uso di personale veterinario aggiuntivo rispetto alle disponibilità previste (es. personale veterinario dell'esercito) per assistere alle operazioni di abbattimento e distruzione delle carcasse.

2.5.2 Predisposizione di un Piano d'Azione per l'abbattimento

In conformità al Regolamento 1099/2009, in sede di focolaio, laddove debba essere effettuato l'abbattimento in loco degli animali, l'UCL deve predisporre un Piano d'azione che sia volto a risparmiare agli animali, durante l'abbattimento, dolori, ansia o sofferenze evitabili.

Devono essere assicurate modalità adeguate alla specie oggetto di abbattimento (vedi *TP6.0.10.3 metodi di stordimento e procedure standard di abbattimento*), considerando le condizioni di manipolazione e l'effetto dei rumori (a seconda che gli animali siano o meno avvezzi al contatto con l'uomo e alla voce).

Deve essere scelto personale che abbia familiarità con la specie oggetto di abbattimento o che, comunque, sia stato adeguatamente istruito sulle modalità di manipolazione più idonee, in considerazione della specie e categoria degli animali.

Va considerata la necessità di abbattimento nella consueta sede di stabulazione, per quegli animali che non possano essere gestiti e spostati in modo sicuro (a meno che ciò ne renda impraticabile la raccolta per lo smaltimento).



In fase di allertamento della ditta incaricata, devono essere predisposte e condivise le informazioni preliminari relative alle caratteristiche strutturali dell'allevamento, alla specie, alla categoria nonché alla consistenza degli animali.

2.5.2.1 Informazioni necessarie

In sede di sequestro cautelativo dell'allevamento, il veterinario ufficiale dovrà, in accordo con la UCL, raccogliere i seguenti elementi sulla base delle informazioni disponibili nei sistemi informativi e sulla base di quanto rilevabile in allevamento (vedi anche *IP6.0.10.7 Indicazioni operative per la modalità di calcolo degli indennizzi a seguito di abbattimento di animali in corso di focolai epidemici*):

- anagrafica dell'azienda con indirizzo dell'azienda e contatti;
- tipologia e orientamento produttivo dell'allevamento sede di focolaio o di abbattimento preventivo;
- planimetria/ortofoto dell'allevamento e strade di accesso percorribili da automezzi con rimorchio o autoarticolati;
- specie, categoria, età (in gg) e numero degli animali presenti, in ciascuna struttura di allevamento, con relativo peso medio (espresso in Kg) e stima complessiva del peso vivo;
- temperamento della specie, livello di pericolosità e familiarità degli animali al contatto con gli esseri umani;
- numero e dimensioni delle strutture di allevamento e caratteristiche strutturali degli stessi (barchessa, capannone, capannine), compreso il tipo di ventilazione, con particolare riferimento, laddove tra i metodi consentiti sia prevista l'erogazione di gas (es. avicoli o suinetti in svezzamento), alla capacità di tenuta stagna delle pareti e delle aperture e valutando la possibilità, se del caso, di sigillare le fessure con poliuretano espanso o prodotti analoghi;
- possibilità di accesso del personale alle strutture di stabulazione ai fini della raccolta per lo smaltimento;
- eventuale disponibilità in loco di teli o altro materiale che si rendesse necessario per la creazione di "camere di abbattimento" a tenuta per l'erogazione di gas in caso di inadeguatezza, a tal fine, delle strutture di allevamento;
- modalità di allevamento (box, paddock, pascolo, gabbia, terra, voliera);
- eventuale disponibilità in loco di transenne, paratie, mezzi per lo spostamento degli animali (es. nastri trasportatori per avicoli) e/o di mezzi di contenimento degli animali;
- presenza di animali malati, animali con difficoltà o impossibilitati a deambulare, animali morti e loro collocazione;
- prodotti e materiali contaminati non disinfettabili da destinare a distruzione (tipologia e peso).

Tali informazioni dovranno essere condivise con la UCL e, in particolare, con la ditta incaricata dell'intervento di abbattimento.



2.5.2.2 Sopralluogo congiunto del veterinario ufficiale e del coordinatore della squadra incaricata

Il veterinario ufficiale incaricato nel focolaio deve effettuare prima possibile un sopralluogo congiunto con il coordinatore della squadra incaricata dell'intervento in regime di convenzione, durante il quale vanno definiti i seguenti punti:

- zona filtro/punto di disinfezione in ingresso e definizione dell'area di intervento, anche in considerazione di aspetti di protezione dalla vista pubblica;
- punto di uscita degli automezzi, attrezzature e modalità di disinfezione;
- modalità di abbattimento in funzione della tutela del benessere degli animali, della rapidità di intervento in ragione di strutture, specie, categoria, peso degli animali e modalità di allevamento;
- individuazione, se del caso, del "campo/i di morte";
- percorsi di convogliamento degli animali al "campo di morte" o modalità di spostamento;
- numerosità della/e squadre di abbattitori e definizione dei turni di lavoro;
- eventuale necessità, a seguito di una valutazione delle strutture, di allestimento di "camere di abbattimento" a tenuta per l'erogazione di gas;
- ordine di intervento in ragione dello stato di salute degli animali e della categoria;
- stima, in caso di impiego di gas, dei quantitativi di gas necessari, del conseguente numero di bombole/cisterne previste e stima del tempo di erogazione necessario per il raggiungimento della concentrazione di gas richiesta;
- cronoprogramma delle operazioni con:
 - data e ora di inizio allestimento del "campo di morte";
 - data e ora di inizio delle operazioni di abbattimento;
 - modalità di raccolta delle carcasse con personale e mezzi necessari;
 - modalità di smaltimento;
- numero di cassoni e di viaggi necessari per lo smaltimento delle carcasse considerando:
 - i tempi di trasporto a seguito della individuazione di percorsi idonei a contenere il rischio di diffusione dell'infezione per il conferimento allo stabilimento di smaltimento riconosciuto ai sensi del Reg 1069/2009;
 - la capacità di smaltimento degli stabilimenti di rendering;
- data e ora di fine delle operazioni di abbattimento;
- data e ora di fine della disinfezione preliminare.

Devono essere considerati anche gli aspetti di sicurezza del personale e le problematiche legate al clima e alle condizioni ambientali e definite le procedure da adottare, affinché gli animali non destinati all'abbattimento, inclusi gli eventuali cani presenti, siano confinati lontano dal sito di abbattimento.

In sede di sopralluogo le modalità di abbattimento dovranno essere illustrate e condivise con l'allevatore, anche in considerazione della probabilità di arrecare danno alle strutture.



Il veterinario ufficiale e il responsabile della ditta incaricata devono compilare e sottoscrivere il Piano di Azione (vedi *FS04-PP6.0.10* e *FS05-PP6.0.10 fac simili Piani azione avicoli e suini*), mentre il Direttore del Distretto Veterinario compila il *MP6.0.10.1 Piano d'azione per lo spopolamento e consuntivo*.

Al termine delle operazioni di abbattimento il veterinario ufficiale compila un apposito verbale relativo alle modalità di abbattimento, a eventuali criticità riscontrate, alle misure correttive adottate nonché a eventuali metodi alternativi adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 3 del Reg. 1099/2009 (vedi anche *MP6.0.10.2 verbale abbattimento per influenza aviaria*).

Detti aspetti dovranno essere registrati anche nell'applicativo nazionale SIMAN.

2.6 Modalità di intervento

A fronte della segnalazione di malattie animali a carattere diffusivo e contagioso o di situazioni di rischio zoonosanitario, le modalità di intervento variano a seconda che si tratti di:

- sospetto;
- conferma di malattia infettiva a fronte di analisi effettuate dall'IZSLER o per rilievi clinici del veterinario ufficiale.

Come ausilio/promemoria sulle operazioni che devono essere svolte o le informazioni che devono essere trattate in caso di emergenza epidemica, può essere utilizzata una check list (vedi *TP6.0.10.8 Check list operativa emergenze epidemiche*).

2.6.1 Denuncia di sospetto

2.6.1.1 Pianificazione delle risorse ed avvio dell'indagine

Per la gestione di segnalazione/attivazione accesso in azienda – verifica del sospetto – si fa riferimento al Piano Nazionale per le Emergenze di Tipo Epidemico e ai manuali operativi (vedi *TP6.0.10.12 Sitografia*) per le malattie animali altamente contagiose e infettive.

In caso di sospetto, spetta al Direttore SC distrettuale incaricare il veterinario competente per territorio ed attivare l'Istituto Zooprofilattico⁶.

Sono previste le seguenti fasi:

- Segnalazione – attivazione accesso

In caso di segnalazione di sospetto, il veterinario ufficiale registra immediatamente le seguenti informazioni:

- data ed ora della segnalazione;
- nome, cognome e qualifica di chi ha fatto la comunicazione (veterinario ATS, veterinario aziendale, veterinario libero professionista, allevatore, commerciante, ecc.);
- nome dell'allevatore, codice azienda, indirizzo e numero telefonico, ecc.;

⁶ Nel caso in cui l'evento abbia luogo in giorni/orari di chiusura degli uffici, può essere attivato il veterinario reperibile che avvisa tempestivamente il Direttore del Distretto Veterinario o RSS distrettuale d'Area.

Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale

- ubicazione, tipologia, consistenza dell'allevamento e specie animali presenti;
- sintomi rilevati ed eventuali casi di mortalità;
- possibile imminente movimentazione di animali e mezzi da e per l'allevamento;
- eventuale presenza in allevamento di disinfettanti, di insetticidi e mezzi di disinfezione o altri presidi sanitari.

Il veterinario ufficiale, in caso di sospetto segnalato da altri o evidenziato in prima persona durante lo svolgimento dei compiti d'istituto, impartisce le prime istruzioni per impedire lo spostamento di animali da e per l'allevamento.

Inoltre:

- avvisa il Direttore della SC e il Responsabile SS Produzione Primaria (PP) distrettuale competente;
- contatta l'IZSLER competente per territorio e prende accordi per il sopralluogo nell'azienda sospetta;
- recupera il materiale necessario per il sopralluogo (kit emergenza) e i documenti amministrativi comprensivi della modulistica necessaria per l'alimentazione del Sistema Informativo Nazionale per la malattia, ove previsto.

- Accesso in azienda

Il veterinario ufficiale insieme al veterinario di IZSLER, si recano immediatamente nell'allevamento; il personale che entra nell'azienda sospetta deve essere numericamente ridotto allo stretto indispensabile e deve entrare contemporaneamente.

Quando i veterinari giungono in azienda, devono:

- parcheggiare la propria autovettura all'esterno dell'azienda o comunque a debita distanza;
 - indossare l'abbigliamento monouso contenuto nei kit, avendo cura di riporre nella zona dove è avvenuto il cambio dei vestiti 2 sacchi di plastica capienti, del disinfettante, un paio di guanti in lattice (vedi *Procedura di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale*);
 - portarsi al seguito il rimanente materiale necessario, previsto dalle linee guida specifiche e facente parte del kit per l'emergenza.
- Verifica del sospetto

Veterinario ufficiale e IZSLER procedono a:

- raccogliere informazioni utili a corredare il quadro anamnestico ed epidemiologico collegabile al sospetto;
- verificare la presenza o meno di sintomi riferibili alla malattia sospettata;
- sottoporre a visita clinica gli animali presenti in azienda, controllando con particolare attenzione quelli presenti nelle unità dell'allevamento dove è stato rilevato il sospetto;
- sottoporre ad esame anatomo-patologico gli animali morti o gli animali abbattuti in stato preagonico;
- effettuare campioni diagnostici per la conferma della patologia in atto.



2.6.1.2 Pianificazione delle risorse ed avvio dell'indagine

Quando i sintomi osservati e l'esame anatomico-patologico evidenziano segni riferibili alla malattia sospettata o altri elementi di tipo epidemiologico o diagnostico permettono di confermare il sospetto, il veterinario ufficiale in collaborazione con il personale dell'IZSLER, secondo la specifica malattia, procede a:

- applicare le linee guida specifiche per le malattie (vedi TP6.0.10.12 *Sitografia*) per quanto riguarda gli accertamenti diagnostici da eseguire;
- impartire al proprietario o responsabile dell'azienda, in attesa della conferma diagnostica, una serie di disposizioni generali scritte, comprendenti, se del caso, limitazioni o divieti di movimentare animali, prodotti, strumenti, mezzi e persone (vedi anche TP6.0.10.5 *Disposizioni generali in caso di malattie infettive*);
- effettuare il censimento ufficiale degli animali, indicando, per ciascuna specie, il numero di animali già morti, infetti o suscettibili di essere infetti;
- notificare il sospetto/insorgenza di malattia al Direttore DVSA, che provvede a registrare il sospetto sul sistema informativo nazionale delle malattie animali (SIMAN);
- effettuare un'attenta indagine epidemiologica, in collaborazione con IZSLER/UO Veterinaria Regionale, secondo le istruzioni previste dalla normativa nazionale e dalle linee guida specifiche per malattia; gli esiti di tale indagine vengono registrati nel SIMAN;
- rintracciare e registrare le informazioni relative agli animali introdotti e usciti nel periodo compreso tra la probabile introduzione in azienda dell'agente patogeno ed il sospetto; allo scopo di velocizzare tale indagine alcune procedure informatizzate sono disponibili sul SIMAN per alcune specie animali;
- nel caso in cui il sospetto riguardi malattie trasmesse da vettori, procede a:
 - censire i luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, i siti propizi alla sua riproduzione;
 - effettuare le opportune ricerche entomologiche per evidenziare la presenza del vettore competente;
- predisporre eventuali controlli aggiuntivi negli allevamenti di animali recettivi all'infezione presenti nel territorio; l'estensione dell'area da sottoporre a controlli aggiuntivi è definita nelle linee guida specifiche;
- in caso sia impossibile il mantenimento in azienda, disporre la distruzione, l'eliminazione delle carcasse degli animali morti nell'azienda, secondo le più rigide misure di biosicurezza;
- trasmettere copia della documentazione e delle disposizioni impartite al responsabile SC distrettuale competente, immediatamente dopo il rilascio delle stesse o, comunque, all'apertura degli uffici; entro 24 ore deve essere allertata l'UCL e comunicato il sospetto a Regione e Ministero della Salute.

L'uscita dall'allevamento sospetto avviene secondo le modalità tecniche previste dai manuali operativi delle emergenze epidemiche.



2.6.1.3 Infondatezza del sospetto

Quando con la visita clinica e gli eventuali esami anatomo-patologici sia possibile escludere la presenza della malattia sospettata e di qualsiasi malattia denunciabile, secondo la legislazione vigente, il veterinario ufficiale lascia l'allevamento senza applicare alcuna misura di restrizione.

Quanto prima si provvederà a verificare il materiale utilizzato, ricostituendo la composizione originaria del kit e le scorte di disinfettante.

Qualora l'esito dell'indagine sia favorevole (cioè negativo per la presenza di malattia infettiva) è compito del veterinario comunicare l'infondatezza del sospetto al Direttore SC distrettuale per il successivo inoltro a Regione e Ministero; egli provvede, quindi, a compilare il verbale di dissequestro (vedi FS02-PP6.0.10 Documento di revoca di provvedimento di sequestro cautelativo), dandone immediata comunicazione all'allevatore.

2.6.2 Fase di conferma di malattia

La presenza dell'infezione viene confermata sulla base delle procedure contenute nelle norme cogenti; l'insorgenza di uno o più focolai, può dar luogo all'immediato insediamento della/e UCL, in relazione alla gravità dell'epidemia, alla dimensione e al numero del/degli allevamenti colpiti.

È cura del responsabile dell'UCL, sulla base delle attribuzioni di seguito elencate, individuare responsabilità e funzioni dei membri dell'UCL.

Le attribuzioni dell'UCL riguardano essenzialmente le seguenti aree di attività:

- la programmazione e applicazione delle misure di eradicazione della malattia;
- la programmazione e applicazione delle misure di controllo della malattia;
- l'applicazione delle procedure di campionamento e di indagini sierologiche da realizzare nelle zone di restrizione;
- lo svolgimento di un'attenta indagine epidemiologica, in collaborazione con IZSLER/OEVR/Regione, secondo le istruzioni previste dalla normativa nazionale e dalle linee guida specifiche per malattia; gli esiti di tale indagine vengono registrati nel SIMAN;
- la gestione dei rapporti con le organizzazioni di categoria e la stampa.

In particolare, vengono effettuate le seguenti attività:

- registrazione della conferma del focolaio nel sistema informativo nazionale delle malattie animali (SIMAN);
- attivazione dei servizi di paratura, abbattimento, trasporto, distruzione e disinfezione; le sole persone che possono accedere all'allevamento sono quelle ivi abitanti e le appartenenti alle varie squadre di lavoro per l'estinzione del focolaio;
- in caso di malattie contagiose per le quali l'uomo, con gli indumenti o altri veicoli, può diffondere l'infezione, è necessario controllare che chi entra nel focolaio si impegni a non visitare altri allevamenti, per almeno sette giorni dall'ultimo contatto con l'allevamento infetto.

Il Direttore della SC distrettuale di competenza o il Direttore del DVSA, nel caso di epidemie coinvolgenti più distretti, predispone e notifica:



Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale

- ordinanza di sequestro ed abbattimento degli animali infetti, sospetti infetti e sospetti contaminati;
- ordinanza di zona di protezione;
- ordinanza di zona di sorveglianza;

Predisporre, inoltre, la proposta di Decreto del Direttore Generale per il pagamento dell'indennizzo, secondo quanto previsto dalla Legge n. 218/1988, (vedi anche *IP6.0.10.7 Indicazioni operative per la modalità di calcolo degli indennizzi a seguito di abbattimento di animali in corso di focolai epidemici*).

Ai fini del monitoraggio di tutte le fasi del processo e delle relative tempistiche, è di fondamentale importanza che tutte le informazioni e le date di attuazione/compilazione dei documenti vengano registrate con la massima precisione.

- Comunicazione ordinanze

Le ordinanze ZP e ZS, datate e firmate, vengono notificate (relata di notifica direttamente o mediante pec) alle aziende coinvolte e trasmesse in copia a:

- UO Veterinaria di Regione Lombardia;
- altra ATS (se la zona di protezione/sorveglianza sconfinava nel territorio di competenza di un'altra ATS);
- IZSLER/OEVR;
- associazioni di categoria interessate;
- sindaci dei comuni interessati;
- se del caso, Forze di polizia (carabinieri, NAS ecc.);
- veterinari ufficiali.

- Rintraccio degli animali

A seguito di conferma di focolaio epidemico viene effettuata l'indagine epidemiologica comprendente il rintraccio degli animali delle specie recettive, usciti dall'allevamento infetto verso un territorio indenne, dopo la data presunta di prima infezione.

- Valutazione economica

Le procedure per l'indennizzo sono dettagliatamente descritte nel Piano Nazionale delle Emergenze nonché dalle norme specifiche (L. 218/1988 e successive integrazioni e modifiche) (vedi anche *IP6.0.10.7 Indicazioni operative per la modalità di calcolo degli indennizzi a seguito di abbattimento di animali in corso di focolai epidemici*).

- Gestione della comunicazione


La gestione della comunicazione è in capo alla Direzione Generale dell'ATS in collaborazione con la Direzione del Dipartimento Veterinario:

- comunicazione interna: un focolaio di malattia epidemica soggetta a denuncia degli animali richiede comunicazioni efficaci e rapide tra amministrazioni a vari livelli sia per garantire il flusso di informazioni e contribuire alla prevenzione della diffusione della malattia;
- comunicazione esterna con i media, partner operativi e stakeholder: la comunicazione con le parti interessate diventa importante durante alcune particolari situazioni epidemiche.




Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale

In caso di focolai che presuppongono importanti ricadute per la salute pubblica o per il loro impatto territoriale, è importante mantenere i rapporti con gli operatori del settore coinvolti e con i media, stabilendo incontri regolari e informando i soggetti coinvolti sugli sviluppi, così da fornire un quadro esatto della situazione ed evitare dannosi allarmismi ingiustificati.





ATTIVITÀ DA SVOLGERE IN CASO DI CONFERMA





3 **MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Al fine di assicurare una corretta erogazione del servizio l'ATS della Val Padana ha deciso di definire il servizio (finalità), le sue caratteristiche (indicatori di prestazione) e le relative modalità di misurazione.

Tali caratteristiche vengono definite e tenute sotto controllo come da "Piano Controllo Processo", riportato nel documento Sintesi Indicatori Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale.

4 **DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE**

- FS01-PP6.0.10 Verbale di sequestro cautelativo (archiviato nel fascicolo dell'allevamento presso il distretto, per almeno 5 anni);
- FS02-PP6.0.10 Documento di revoca di provvedimento di sequestro cautelativo;
- FS03-PP6.0.10 Fac simile richiesta infossamento avicoli;
- FS04-PP6.0.10 Fac simile ordinanza sindacale sotterramento avicoli;
- FS05 PP6.0.10 Fac simile piano d'azione avicoli;
- FS06 PP6.0.10 Fac simile piano d'azione suini;
- MP6.0.10.1 Piano di azione per lo spopolamento e consuntivo;
- MP6.0.10.2 Verbale abbattimento per influenza aviaria;
- MP6.0.10.4 campionamento animale sospetto BSE;
- MP6.0.10.5 indagine clinica BSE (allegato 1 del D.M. 7 gennaio 2000).

5 **RIFERIMENTI**

- Tabella elenco norme di riferimento/ Archivio Legislazione Veterinaria;
- Sintesi degli indicatori Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di origine animale;
- PP6.0.10 Gestione delle emergenze epidemiche e non epidemiche;
- IP6.0.10.4 Indicazioni operative per la gestione di focolai di Peste Suina Africana (PSA) nei cinghiali;
- IP6.0.10.5 Indicazioni operative attività comuni alle varie tipologie di emergenze;
- IP6.0.10.7 Indicazioni operative per la modalità di calcolo degli indennizzi a seguito di abbattimento di animali in corso di focolai epidemici;
- IP6.0.10.8 Segnalazione casi sospetti di infezione da BSE;
- Procedura di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (Servizio Prevenzione e Protezione rev.00 del 27/04/2020);
- TP6.0.10.1 Periodo sopravvivenza agenti zoonosi;
- TP6.0.10.2 Riferimenti per emergenze;
- TP6.0.10.3 Metodi di stordimento e procedure standard abbattimento;
- TP6.0.10.5 Disposizioni generali in caso di malattie infettive;
- TP6.0.10.6 Malattie infettive soggette a provvedimenti;

Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale

- TP6.0.10.7 Tabella disinfettanti chimici;
- TP6.0.10.8 Check-list operativa emergenze epidemiche;
- TP6.0.10.9 Elenco ditte *rendering*;
- TP6.0.10.10 Elenco ditte movimento terra e disinfezione;
- TP6.0.10.11 Dotazione consigliata della squadra veterinaria;
- TP6.0.10.12 Sitografia;
- LG6.0.10.1 Linee guida per la gestione delle emergenze epidemiche e non epidemiche dei dipartimenti veterinari sicurezza alimenti di origine animale, revisione 2020;
- LG6.0.10.3 Linee di indirizzo per il soccorso, recupero, trasporto e smaltimento della fauna selvatica omeoterma sul territorio regionale (delibera n. XI/1389 del 18/03/2019);
- LG6.0.10.4 Modalità utilizzo DPI.